

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1179

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1994

Istituzione di una zona franca nell'area di Sibari
in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato grave dell'occupazione in Calabria raggiunge, oramai, livelli di gravità e ampiezza da rappresentare una vera e propria emergenza.

Il ritardo dello sviluppo di questa regione rispetto all'Europa, unitamente alla identica condizione in cui versano molte aree del Sud della Comunità, rallentano la realizzazione del disegno tracciato a Maastricht.

La fine dell'intervento straordinario renderà meno agevole la nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno e, soprattutto, nella sua area di maggiore debolezza rappresentata dalla Calabria.

Gli sforzi fatti, fin dalla nascita dell'intervento straordinario, di promuovere in Calabria un processo di industrializzazione non ha dato risultati apprezzabili.

Le aree industriali attrezzate non sono bastate per incentivare la nascita di imprese.

Nè la costruzione del porto di Sibari, in una zona ritenuta strategica ai fini dello sviluppo per la vicinanza di Taranto e del metapontino nonchè per la possibilità di essere terminale del traffico con il Medio Oriente, con i Balcani e con l'Africa del Nord, è riuscita a dinamizzare l'economia del cosentino jonico.

I tre agglomerati industriali di Schiavonea, Sant'Irene e Cammarata, contigui o quasi al porto di Sibari, pur godendo di indubbia posizione strategica non hanno attratto insediamenti di nuove imprese.

Eppure notevoli investimenti sono stati impiegati per attrezzare di infrastrutture e servizi i tre agglomerati e il porto di Sibari.

Infatti le opere già realizzate hanno comportato un impegno finanziario per un importo di 237 miliardi, e sono, oggi, una iniziale dotazione infrastrutturale importante per pensare alla possibilità concreta di stimolare un processo di industrializzazione.

L'agricoltura intensiva e specializzata di Sibari, la vasta pianura che si estende alle spalle del porto, la felice posizione dell'area che fa da cerniera tra il crotonese e il reggino a Sud e la parte meridionale della Puglia a Nord sono elementi che fanno ritenere possibile l'avvio di un sistema produttivo moderno. È necessario, però, sostenere con opportune iniziative incentivi la convenienza per le imprese di insediarsi a Sibari.

Le zone franche sono strumenti efficaci per favorire la nascita di economie industriali perchè offrono alle imprese che si insediano al loro interno corposi vantaggi di esenzione fiscale e di facilitazione di movimento delle merci. L'investimento occorrente per istituire una zona franca è del tutto irrilevante e, per giunta, nel caso di un'area non dotata di imprese non diminuisce le entrate fiscali dello Stato. Infatti l'uso dell'esenzione fiscale in funzione incentivante dello sviluppo agisce in situazioni di assenza di attività economica per cui la comunità nazionale non compie il sacrificio di dover rinunciare ad entrate impositive o a dazi doganali. Anzi, il successo di una politica che punti ad utilizzare, per un certo numero di anni, la leva fiscale quale strumento di incentivazione dell'economia produce, alla fine dell'esenzione, nuove entrate per la finanza pubblica.

La istituzione di zone franche è compatibile con il trattato istitutivo, la Comunità europea e tutti i successivi accordi. Attualmente, all'interno della Comunità, esistono e funzionano ventitrè zone franche e depositi franchi a dimostrazione dell'efficacia che si attribuiscono a questi particolari regimi fiscali agevolativi e alle facilitazioni per il traffico e gli scambi delle merci.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita in Calabria una zona franca, ubicata in provincia di Cosenza nell'area del porto di Sibari e negli agglomerati di Schiavonea, Sant'Irene e Cammarata, al fine di favorire il superamento dei gravi fenomeni di disoccupazione strutturale e di ritardo dello sviluppo, nel rispetto del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Art. 2.

1. La zona franca di cui all'articolo 1 comprende l'intera area del porto di Sibari, comprese le banchine e le zone degli agglomerati industriali di Schiavonea, Sant'Irene e Cammarata destinate agli insediamenti produttivi.

2. La regione Calabria, entro novanta giorni dall'approvazione del presente disegno di legge, provvede a tracciare, approvando la relativa planimetria, la zona franca.

Art. 3.

1. Fino al 31 dicembre 2075 alle imprese insediate nella zona franca vengono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esenzione totale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR);

b) esenzione totale di contributi e dazi doganali.

Art. 4.

1. Le autorità statali e regionali competenti devono provvedere all'installazione

nelle zone franche di infrastrutture e servizi di telecomunicazione in grado di far fronte alle necessità delle imprese insediate ovvero di quelle che saranno autorizzate all'insediamento.

Art. 5.

1. L'ente o gli enti preposti alla concessione delle aree alle imprese che chiedono di insediarsi nelle zone franche devono uniformare le concessioni ai seguenti principi:

- a) ricaduta occupazionale;
- b) impatto ambientale;
- c) contenuto tecnologico;
- d) validità economica.

Art. 6.

1. L'ente o gli enti di cui all'articolo 5 predispongono un regolamento che recepisca i principi contenuti nello stesso articolo 5, che deve essere approvato dalla regione.

Art. 7.

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 8.

1. Con accordi contrattuali stipulati dalle organizzazioni professionali dei lavoratori e degli imprenditori e per periodi limitati si possono fissare per le imprese ubicate nella zona franca salari differenziati e maggiore flessibilità degli orari di lavoro rispetto alla normativa stabilita da contratti nazionali.